



# SCUOLE Rete Scuole DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE:

schemi di regolamento per quanto riguarda la riorganizzazione della rete scolastica, il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane, la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico.

Il 18 dicembre 2008 il Consiglio dei ministri ha approvato i seguenti 4 schemi di regolamento ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

- 1 Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola.
- 2 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.
- 3 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei.
- 4 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli Istituti Tecnici.

Solo dei primi due sono disponibili testi non ancora ufficiali, ma decisamente attendibili.

**Nessuno dei quattro è ancora legge.**

**Devono infatti esprimere ancora il loro parere: il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) per le parti di competenza, la Conferenza Unificata e il Consiglio di Stato. Al termine dell'iter dovranno essere definitivamente approvati dal Consiglio dei ministri.**

Su un quinto schema di regolamento per il "coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169", non ancora approvato preliminarmente dal Consiglio dei ministri, si espresso per il momento solo il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI).

Quanto segue riguarda le scuole dell'infanzia e del primo ciclo. Le norme relative alla riorganizzazione della rete scolastica, la determinazione degli organici e la costituzione delle classi valgono anche per le scuole del secondo ciclo. Non ci sono riferimenti allo schema di regolamento sulla valutazione.

**Le disposizioni previste dai primi due regolamenti non possono essere disapplicate o derogate da norme contrattuali, quindi è esclusa a priori la possibilità di disapplicazioni come quelle per esempio messe in atto per il "tutor" introdotto dalla riforma Moratti.**

## RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA.

1 Per diventare o continuare ad essere un'istituzione scolastica autonoma è necessario aver avuto negli ultimi 5 anni non meno di 500 e non più di 900 alunni. (D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233)

2 Nelle piccole isole e nei comuni montani le scuole, gli istituti comprensivi (ICS) e gli istituti superiori (ISS) sono istituzioni scolastiche autonome anche se hanno



meno di 500 alunni, ma devono averne almeno 300. In detti luoghi è ammessa la costituzione di istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.

*Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 18 giugno 1998, n.233 l'eccezione non vale solo per ICS e ISS, ma per tutte le scuole. Non vengono neppure posti limiti per quanto riguarda la costituzione di istituti comprensivi.*

3 Il limite massimo di 900 alunni non si applica agli istituti insistenti in aree ad alta densità demografica o ad istituti di istruzione secondaria di II grado con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine di alto valore tecnologico o artistico. (D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233)

*Secondo quanto previsto dalla legge n. 189/08, conversione in legge del decreto legge n. 154/08, le regioni e gli enti locali per l'anno scolastico 2009/2010 assicureranno entro il 31/12/2008 il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dal D.P.R. 18/06/98, n. 233. Per l'anno scolastico 2009/2010 il numero di plessi e sezioni staccate non dovrà superare quello relativo all'anno scolastico 2008/2009. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il MIUR e il MEF promuoveranno, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica.*

#### DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI

1 Mediante decreto interministeriale sono ripartiti gli organici a livello regionale. I direttori scolastici regionali ripartiscono gli organici a livello provinciale. Le ripartizioni saranno determinate in base: alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili; al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà; all'articolazione dell'offerta formativa; **alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011**; alle caratteristiche dell'edilizia scolastica.

2 Il numero complessivo di insegnanti di sostegno non potrà essere superiore a **94.000** così come previsto dalla legge 27 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008). Nell'a.s. 2008/09 il numero di insegnanti di sostegno è circa **91.000**. Negli ultimi anni le richieste di insegnanti di sostegno sono aumentate di **3.000** all'anno.

Nei prossimi 2 anni sarà quindi necessario un numero di insegnanti di sostegno superiore al tetto massimo fissato.

"I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione

degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del MIUR e del MEF concernente la determinazione degli organici del personale docente."

#### COSTITUZIONE DELLE CLASSI

1 "Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate."

2 "Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF."

3 Per evitare che ci sia troppa differenza tra l'organico di diritto e quello di fatto, il numero massimo di alunni fissato per la formazione di una classe può essere aumentato del 10%, mentre il numero minimo di alunni fissato per la formazione di una classe può essere ridotto del 10%. In altri termini se il massimo è 30, allora si può aumentare fino a 33, mentre se il minimo è 20 si può diminuire fino a 18. *(Non cambia nulla rispetto al D.M. 24 luglio 1998, n. 331).*

4 "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola."

5. Per rispettare il limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del MIUR e del MEF relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente, **le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite con un numero maggiore di alunni anche in deroga al limite previsto di 20.**

*Il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 che modifica il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, prevede che le classi con alunni disabili non possano avere più di 20 alunni. Nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche le classi con alunni disabili possono essere formate al massimo da 25 alunni. Lo schema di regolamento, pur riducendo il limite massimo di 22 previsto dalla bozza,*

**peggiora quindi l'attuale situazione perché non pone un limite per le eventuali deroghe.**

## INDICAZIONI NAZIONALI E INDICAZIONI PER IL CURRICOLO

"In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni Nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 198 della Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007.

Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento."



## SCUOLA DELL'INFANZIA

### TAGLI

Per la scuola dell'infanzia il piano programmatico non prevede tagli specifici. La generalizzazione del servizio dovrebbe "autofinanziarsi" attraverso la riduzione del numero di docenti per classe e del tempo scuola: **"maestro unico" e attività solo al mattino.**

### ISCRIZIONI

- 1 La scuola dell'infanzia accoglie bambini che hanno tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il **31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento.
- 2 Nel caso ci siano posti disponibili, le liste di attesa siano esaurite e le strutture a disposizione siano adeguate ad accogliere bambini di età inferiore a 3 anni, possono iscriversi bambini che compiono 3 anni entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento. È abrogata la norma transitoria che permetteva l'iscrizione ai bambini che compivano 3 anni entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento.

*L'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia prevista dalla riforma Moratti, mai entrata completamente a regime e abrogata dalla legge finanziaria 2007, è sostanzialmente reintrodotta.*

### SEZIONI PRIMAVERA

L'ingresso nella scuola dell'infanzia tra 2 e 3 anni sarà possibile attraverso l'istituto dell'anticipo oppure mediante le sezioni primavera.

### TEMPO SCUOLA

Le possibilità sono:

**25 ore settimanali**, solo nella fascia antimeridiana, con un unico insegnante per sezione;

**40 ore settimanali**, con possibilità di estensione fino

a **50**, comprensive della mensa.

*Per definire il tempo scuola sono stati scelti contemporaneamente come riferimenti l'art. 104 del Testo unico e l'art. 3 del decreto legislativo n. 59/04, nonostante il decreto legislativo medesimo preveda l'abrogazione a regime dello stesso art. 104 del Testo unico.*

### RETE SCOLASTICA

In ogni plesso di scuola dell'infanzia devono esserci **almeno 30 bambini.**

### COSTITUZIONE DELLE CLASSI

- 1 Le sezioni dovranno essere costituite con non meno di **18** alunni e non più di **26**.
- 2 Costituite le sezioni secondo i parametri fissati gli eventuali alunni in "esubero" vengono ripartiti tra tutte le sezioni, con esclusione di quelle con alunni diversamente abili, fino a un **massimo di 29 alunni per sezione.**
- 3 **Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331.**

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite con non meno di 15 alunni e non più di 25.*

*Gli alunni in "esubero" vengono ripartiti tra tutte le sezioni, con esclusione di quelle con alunni diversamente abili, fino a un massimo di 28 alunni per sezione.*

**Lo schema di regolamento, identico in questa parte alla bozza, peggiora quindi l'attuale situazione.**

**Solo per il prossimo anno il limite massimo sarà ancora 25.**

**TAGLI**

- 1 L'innalzamento del rapporto alunni/classi dello **0,4**, oltre al sovraffollamento, produrrà la riduzione di **4.867** docenti. Si passerà da **18,69** a **19,09** alunni per classe. Ci saranno **2.900** classi in meno, cioè circa **55.000** alunni da ricollocare.
- 2 Per circa **100.000** classi su **138.000** l'orario settimanale sarà ridotto mediamente di 3 ore, in questo modo saranno tagliati **14.000** docenti.  
**Il mantenimento delle classi a 27, 30 o 40 ore settimanali dipenderà quindi dal numero di classi attivate a 24 ore settimanali con il "maestro unico".**
- 3 L'insegnamento della lingua inglese sarà affidato solo alle insegnanti specializzate, quindi verranno tagliati tutti gli **11.200** posti delle insegnanti specialiste.

**In tutto per la scuola primaria il taglio sarà di 30.067 docenti (13,5%).**

**ISCRIZIONI**

Sono iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il **31 dicembre**, **non più 31 agosto**, dell'anno scolastico di riferimento. Permane la possibilità di anticipare l'iscrizione per i bambini che compiono 6 anni entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento.

**TEMPO SCUOLA**

- 1 Per le classi prime a partire dall'a.s. 2009/2010 (prossimo anno) il tempo scuola sarà svolto secondo il modello dell'insegnante unico e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a **24, 27**, e sino a **30** ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle **40** ore. I genitori potranno scegliere tra i modelli/tempo previsti.

*Il modello del "maestro unico" è previsto per ogni articolazione dell'orario, ma dalle 27 ore in su sono necessari più insegnanti. Uno degli insegnanti svolgerà quindi il ruolo svolto dal maestro unico in una classe a 24 ore, mentre gli altri si occuperanno del resto: **non ci saranno più le compresenze e la contitolarità tra docenti.***

Tagli al personale docente della scuola primaria	A.S. 2009/2010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	Totale
Innalzamento del rapporto alunni/classe dello 0,40 in 3 anni	2.281	1.293	1.293	4.867
Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio (24/27 ore settimanali)	10.000	4.000		14.000
Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese	4.000	3.900	3.300	11.200
<b>Totale</b>	<b>16.281</b>	<b>9.193</b>	<b>4.593</b>	<b>30.067</b>



**...NON È AFFATTO ESCLUSO CHE IN UNA STESSA CLASSE CONVIVANO MODELLI ORARI DIFFERENTI. CHI FA 24 ORE CHI 27, CHI 30 E CHI 40...**



**...E LE COMPRESENZE SPARIRANNO IN TUTTE LE CLASSI NON SOLO NELLE FUTURE PRIME**

2 Per le classi prime, seconde, terze e quarte dell'a.s. 2008/2009 (anno in corso) sono previsti a partire dall'a.s. 2009/2010 (prossimo anno) fino alla messa a regime dei cambiamenti i seguenti modelli/tempo:

**27 ore settimanali** senza attività opzionali facoltative, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 59/04, **senza presenze;**

**30 ore settimanali** comprensive delle attività opzionali facoltative, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/04, **senza presenze, nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/2009;**

**40 ore settimanali** comprensive della mensa, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 147/07 convertito nella legge n. 176/07, **senza presenze, nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/2009.**

3 L'organico per le classi a 40 ore non potrà superare quello previsto per l'a.s. 2008/2009 (anno in corso). Possono essere attivate classi a 40 ore nei limiti dell'organico di istituto assegnato. Per ogni classe a 40 ore saranno assegnati due insegnanti, le ore di presenza tagliate saranno utilizzate per l'organico di istituto.

**Le 4 ore di presenza attualmente previste dal modello a tempo pieno saranno tagliate e non saranno però utilizzate per attivare ulteriori classi a 40 ore settimanali, così come inizialmente sembrava dovesse accadere.**

4 "Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata."

*Così come previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 147/07 convertito nella legge n. 176/07, lo Stato vuole scaricare sugli Enti locali la mensa e le attività pomeridiane, in altre parole si vuole ritornare al vecchio doposcuola.*

5 La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche. Per le classi a 24 ore con "maestro unico" l'organico sarà determinato calcolando 27 ore per classe.

*Non è chiaro se i nuovi o vecchi modelli/tempo a 27 o 30 ore settimanali potranno prevedere lezioni nel pomeriggio, e se in tal caso le scuole siano obbligate a organizzare la mensa.*

*Per tali modelli infatti non viene richiamato il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 59/04 che prevede fino a un massimo di 10 ore settimanali, oltre le 27 o 30, da destinare alla mensa.*

#### **RETE SCOLASTICA**

In ogni plesso di scuola primaria devono esserci almeno **50 alunni**, nei centri urbani a più alta densità de-

mografica devono esserci almeno **2 corsi completi.**

#### **COSTITUZIONE DELLE CLASSI**

1 Le classi dovranno essere costituite con non meno di **15 alunni** e non più di **26**, fino a **27 nel caso "residuo resti"**.

Le pluriclassi sono costituite con non meno di **8 alunni** e non più di **18**. **Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti "massimi" di alunni per classe previsti dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331 per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.**

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi della scuola primaria siano costituite con non meno di 10 alunni e non più di 25. Le pluriclassi con non meno di 6 e non più di 12.*

**Lo schema di regolamento peggiora quindi l'attuale situazione.** Nella bozza iniziale il numero massimo di alunni per classe era 27, nello schema è 26 elevabile a 27, 25 solo per il prossimo a.s. 2009/2010 e solo per alcune scuole.

2 "Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie.

Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, **spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.**"

*In sostanza è quanto già previsto dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331.*

3 Nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con almeno 10 alunni.

*Nella bozza di regolamento il numero minimo previsto era 12.*

#### **INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE**

L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad un **insegnante di classe specializzato.**

Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi **corsi triennali di formazione linguistica.** Fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti specialisti.

Rispetto a quanto scritto sul piano programmatico e sulla bozza di regolamento non ci sono più riferimenti al numero di ore (150/200) di formazione previste per il primo dei 3 anni.

#### **ORGANICI**

L'istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri previsti è effettuata **nel limite delle dotazioni organiche** complessive di cui all'annuale decreto del MIUR e del MEF relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente.

**TAGLI**

- 1 L'innalzamento del rapporto alunni/classi dello **0,4**, oltre al sovraffollamento, produrrà la riduzione di **2.840** docenti. Si passerà da **20,97** a **21,37 alunni per classe**. Ci saranno **1.500** classi in meno, cioè circa **32.000 alunni da ricollocare**.
- 2 Per le classi a tempo normale l'orario settimanale sarà di **30** ore e quindi ridotto di **2** ore, **3** nei corsi bilingue, in questo modo saranno tagliati **7.400** docenti.  
Il Piano programmatico aveva previsto una riconduzione a **29** ore settimanali, quindi ci sono circa **2.200** posti che saranno **tagliati in altro modo. 16.200 cat-**

**tedre di lettere saranno ricondotte a 18 ore**, in questo modo saranno tagliati **2.700** posti.

- 3 L'orario settimanale delle classi a tempo prolungato sarà di **36** ore, elevabili eccezionalmente fino a **40** in questo modo saranno tagliati **13.600** posti.

*Rispetto al piano programmatico e a differenza di quanto previsto per la scuola primaria, nei regolamenti non ci sono riferimenti specifici alla soppressione delle ore di compresenza. In ogni caso la riconduzione delle cattedre, non solo quelle di lettere, a 18 ore **produrrà di fatto la scomparsa delle ore di compresenza.***

**In tutto per la scuola secondaria di primo grado il taglio sarà di 29.740 docenti (20%).**

Tagli al personale docente della scuola secondaria di I grado	A.S. 2009/2010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	Totale
Innalzamento del rapporto alunni/classe dello 0,40 in 3 anni nella scuola secondaria I grado	1.332	754	754	2.840
Determinazione organico con il solo orario obbligatorio	10.300	-	800	11.100
Revisione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato	-	10.600	3.000	13.600
Differenza rispetto a quanto previsto dal Piano programmatico	-	-	2.200	2.200
<b>Totale</b>	<b>11.632</b>	<b>11.354</b>	<b>6.754</b>	<b>29.740</b>

**TEMPO SCUOLA**

Nella versione definitiva del regolamento sugli ordinamenti, non sono stati abrogati espressamente i commi 1,2,3 e 4 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 59/04, vale a dire il quadro orario previsto dalla riforma Moratti. Tale quadro orario è incompatibile con quanto previsto dal regolamento e pertanto è da ritenersi abrogato. Non è chiaro se di conseguenza sia da ritenersi abrogata anche la lettera b) del comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 226/05, che aveva incrementato tale quadro orario di 1 ora alla settimana sia l'insegnamento della lingua inglese che della tecnologia.

- 1 **Per le attuali classi a tempo normale** sono previste **30** ore settimanali: 29 +1 di approfondimento in materie letterarie, secondo il quadro orario qui a fianco.
- 2 **Per le attuali classi a tempo prolungato** sono previste **36** ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a **40**, comprensive del tempo dedicato alla mensa, secondo il quadro orario qui a fianco.

Non ci sono specifiche particolari, quindi i cambiamenti riguarderanno tutte le classi a partire dall'a.s. 2009/2010 (prossimo anno). Non è chiaro quali insegnanti si debbano occupare delle eventuali 2 ore di approfondimento. Rispetto a quanto previsto dal piano programmatico non ci sono più riferimenti al fatto che per le classi a 36/40 ore le attività pomeridiane debbano essere previste per almeno 3 giornate alla settimana.

Classi a tempo normale - Materia	N. ore settimanali
Italiano, Storia e Geografia	9
Approfondimento in materie letterarie	1
Matematica e Scienze	6
Tecnologia	2
Inglese	3
Seconda lingua comunitaria	2
Arte e immagine	2
Scienze motorie e sportive	2
Musica	2
Religione cattolica	1
<b>Totale</b>	<b>30</b>

Classi a tempo prolungato - Materia	N. ore settimanali
Italiano, Storia e Geografia	15
Matematica e Scienze	9
Tecnologia	2
Inglese	3
Seconda lingua comunitaria	2
Arte e immagine	2
Scienze motorie e sportive	2
Musica	2
Religione cattolica	1
Approfondimenti	2
<b>Totale</b>	<b>40</b>

3 Le classi a 36/40 ore sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia, e potranno aumentare in numero sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

#### RETE SCOLASTICA

In ogni sezione staccata di scuola secondaria di I grado devono esserci almeno **45** alunni.

#### COSTITUZIONE DELLE CLASSI

1 Sono costituite classi prime con almeno **18** alunni e al più **27**, elevabile a **28** nel caso "residuino eventuali resti". Se il numero di iscrizioni è inferiore a **30** viene costituita una sola classe prima.

**Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti "massimi" di alunni per classe previsti dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331 per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.**

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi prime della scuola secondaria di primo grado siano costituite con non meno di 15 alunni e non più di 25. Gli alunni in "esubero" sono ripartiti nelle classi fino a un massimo di 26/27 alunni per classe. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 viene costituita una sola classe.*

**Lo schema di regolamento peggiora quindi l'attuale situazione.** Nella bozza iniziale il numero massimo di alunni per classe era 27, elevabile fino a 28/29, nello schema è 27 elevabile a 28, 25 solo per il prossimo a.s. 2009/2010 e solo per alcune scuole.

2. Le classi seconde e terze devono essere in numero pari a quelle delle prime e seconde dell'anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a **20** si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri previsti per la formazione delle classi prime.

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi seconde e terze debbano essere in numero pari a quelle delle prime e seconde dell'anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a 15 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri previsti per la formazione delle classi prime. **Lo schema di regolamento peggiora quindi l'attuale situazione.***

3 Nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con non meno di **10** alunni. Per le pluriclassi il numero massimo di alunni è **18**.

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con non meno di 10 alunni. Per le pluriclassi il numero massimo di alunni è 12.*

**Lo schema di regolamento peggiora quindi l'attuale situazione.** La bozza di regolamento prevedeva almeno 14 alunni per classe nelle piccole isole e nei comuni

*montani, e al più 18 alunni nelle pluriclassi.*

4 "Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri previsti. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, **è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione**".

#### INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE E DELLA SECONDA LINGUA COMUNITARIA

1 A partire dall'a.s. 2009/2010, così come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 226/05, **i genitori possono scegliere in alternativa alla seconda lingua comunitaria, un insegnamento potenziato della lingua inglese di 5 ore settimanali.** Il tutto sarà possibile nei limiti dell'organico disponibile e in assenza di esubero di docenti della seconda lingua comunitaria.

2 "Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria."

#### ORGANICI

Per quanto riguarda la determinazione della dotazione organica non ci sono indicazioni particolari per la scuola secondaria di I grado.

La riforma Moratti prevedeva transitoriamente fino all'a.s. 2006/2007 la determinazione degli organici secondo le vecchie regole, vale a dire il D.P.R. n.782/82. Nel giugno 2006 il governo Prodi ha prorogato tale norma transitoria fino all'a.s. 2008/2009 (anno in corso).



